

Regolamento dalla Conferenza tripartita della formazione professionale

Introduzione

Secondo l'articolo 1 della legge sulla formazione professionale (LFPr), la formazione professionale è compito comune di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (parti sociali, associazioni professionali, altre organizzazioni competenti e altri operatori della formazione professionale). Essi si adoperano per garantire un'offerta sufficiente nel settore della formazione professionale, segnatamente nei settori d'avvenire.

Approvando la strategia operativa, i partecipanti all'incontro nazionale sulla formazione professionale del 9 novembre 2020 hanno sistematizzato la cooperazione tra i partner. Nella strategia operativa sono descritti gli organismi che si occupano di formazione professionale a livello politico, strategico e operativo. La nuova struttura permette di affrontare le questioni della formazione professionale che riguardano tutti i partner in maniera efficiente e coinvolgendo un vasto numero di attori.

La sistematizzazione della struttura degli organismi sfrutta il margine di manovra previsto dalla LFPr. Le competenze e i compiti di Confederazione, Cantoni e organizzazioni del mondo del lavoro (omi) rimangono invariati.

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹ La Conferenza tripartita della formazione professionale (CTFP) gestisce la formazione professionale sul piano strategico. Prepara l'incontro nazionale sulla formazione professionale e garantisce l'attuazione delle decisioni adottate durante l'incontro nazionale nel rispetto delle competenze legali di ciascuno. Discute questioni operative e fornisce soluzioni a livello strategico.

² La CTFP garantisce una visione d'insieme dei temi e dei progetti dei partner. Segue i progetti e fornisce consulenza ai promotori dei progetti nel senso di uno scambio fra partner.

³ Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e i processi della CTFP. La CTFP si basa sul principio che la formazione professionale è un compito comune della Confederazione, dei Cantoni e delle organizzazioni del mondo del lavoro

II. Compiti e competenze

Art. 2 Membri

¹ Sono membri della CTFP

- a) un responsabile della formazione professionale di ciascuna delle parti sociali rappresentate all'incontro nazionale;
- b) il presidente della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP) e un altro membro della CSFP proveniente da un'altra regione linguistica;

c) il capo della divisione Formazione professionale e continua della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

² Il segretariato generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) è rappresentato da un ospite permanente.

³ I membri svolgono i compiti seguenti:
a) rappresentano la propria organizzazione, consolidano l'opinione delle loro cerchie e tengono conto delle differenze regionali;

b) propongono al presidente priorità di lavoro e temi per le riunioni;

c) informano sull'attuazione di incarichi definiti negli incontri nazionali;

d) informano su progetti di loro competenza;

e) organizzano i forum di dialogo nell'ambito delle proprie competenze;

f) informano le proprie cerchie sulle decisioni prese dai partecipanti all'incontro nazionale e dalla CTFP e rappresentano all'esterno le decisioni di quest'ultima;

g) assistono i partecipanti all'incontro nazionale.

⁴ La CTFP svolge i compiti seguenti:

a) discute temi strategici della formazione professionale;

b) può istituire un comitato o un gruppo di lavoro composto da membri della CTFP o da persone da loro delegate per occuparsi di argomenti specifici;

c) collabora con gli organismi – forum di dialogo, gruppi di esperti e gruppi di progetto – in conformità con il capitolo IV.

Art. 3 Presidenza

¹ La presidenza della CTFP spetta al capo della divisione Formazione professionale e continua della SEFRI.

² Il presidente svolge i compiti seguenti:

a) convoca le riunioni e le presiede;

b) stabilisce le priorità di lavoro e i temi trattati nelle riunioni.

³ Se il presidente non può partecipare a una riunione, quest'ultima viene presieduta dal suo sostituto. Il sostituto è un membro della CTFP che rappresenta la CSFP.

⁴ Se il presidente non può esercitare la sua funzione per un periodo prolungato, il suo sostituto della SEFRI ne assume i compiti.

Art. 4 Segreteria

¹ La SEFRI gestisce la segreteria.

² La segreteria è responsabile delle attività seguenti:

a) preparazione e follow up delle decisioni;

b) analisi delle questioni;

c) organizzazione delle riunioni;

d) coordinamento dei gruppi di esperti;

e) controlling;

f) comunicazione e divulgazione dell'esito delle riunioni.

III. Organizzazione delle riunioni e degli incontri

Art. 5 Pianificazione delle riunioni

¹ La CTFP viene convocata di norma sei volte all'anno.

² La CTFP può riunirsi al di fuori delle riunioni ordinarie principalmente per uno scambio di informazioni e il coordinamento su questioni attuali.

³ Se questioni urgenti lo richiedono, il presidente può convocare una riunione straordinaria di propria iniziativa oppure su richiesta di almeno due membri.

⁴ Le riunioni e gli incontri sono pianificati per tempo, in modo che i partner della formazione professionale possano formarsi un'opinione consolidata.

Art. 6 Definizione dei temi e preparazione delle riunioni

¹ La CTFP viene convocata dalla segreteria su incarico del presidente.

² La CTFP riceve proposte di temi:

- a) su richiesta di un suo membro;
- b) tramite le tappe prestabilite per i progetti seguiti dalla CTFP;
- c) su richiesta della CTFP.

³ Un argomento viene inserito nell'ordine del giorno se richiede una discussione con tutti i partner.

⁴ Per ogni punto all'ordine del giorno i responsabili preparano i seguenti documenti:

- a) foglio di copertina secondo il modello;
- b) se necessario, allegati (rapporto, presentazione, ecc.).

⁵ D'intesa con il presidente della CTFP, la segreteria si assicura che gli argomenti siano pianificati in tempo utile, controlla le richieste e i documenti.

⁶ Generalmente sette giorni prima della riunione o due giorni prima dell'incontro, i membri della CTFP ricevono in forma elettronica:

- a) l'ordine del giorno;
- b) la documentazione corrispondente.

Art. 7 Ordine del giorno

¹ L'ordine del giorno è approvato a maggioranza semplice dei membri all'inizio della riunione.

² La modifica dell'ordine di discussione, la cancellazione di punti all'ordine del giorno e l'aggiunta di questioni urgenti possono essere decise a maggioranza semplice dai membri presenti.

Art. 8 Quorum

La Conferenza può deliberare validamente se è presente alla riunione almeno la metà dei suoi membri.

Art. 9 Presa di decisioni

¹ In linea di massima le decisioni sono prese all'unanimità.

² In casi urgenti può essere richiesta l'opinione dei membri mediante circolazione degli atti.

Art. 10 Verbale delle decisioni

¹ La segreteria redige un verbale delle decisioni prese durante le riunioni.

² Il verbale non è confidenziale, ma non viene pubblicato.

³ La segreteria invia il verbale ai membri generalmente una settimana dopo la riunione o due giorni dopo l'incontro.

⁴ Il verbale viene approvato nella riunione successiva.

⁵ I membri stabiliscono insieme, dopo ogni riunione o incontro, quali decisioni pubblicare e con quali modalità.

IV. Integrazione nella struttura degli organismi

Art. 11 Collaborazione con l'incontro nazionale

La CTFP svolge i seguenti compiti in relazione all'incontro nazionale:

- a) chiede al presidente di convocare l'incontro nazionale;
- b) propone al presidente i temi dell'incontro nazionale;
- c) prepara il contenuto della documentazione per l'incontro nazionale.

Art. 12 Obiettivo e scopo dei forum di dialogo

¹ L'obiettivo dei forum di dialogo è quello di coinvolgere il più possibile le varie parti interessate e di promuovere lo scambio tra i partecipanti.

² I forum di dialogo garantiscono il flusso della comunicazione e il confronto con gli attori, migliorano le conoscenze sistemiche e favoriscono un'attuazione uniforme.

Art. 13 Collaborazione con i forum di dialogo

¹ La CTFP concorda l'orientamento da dare ai forum di dialogo.

² I membri della CTFP o i loro sostituti partecipano a tutti i forum di dialogo.

³ Dai dibattiti nei forum possono scaturire idee e suggerimenti per lo sviluppo della formazione professionale da sottoporre poi alla CTFP.

⁴ Spetta agli organizzatori dei rispettivi forum di dialogo inserire i temi, le richieste e i risultati degli stessi nell'ordine del giorno di una riunione della CTFP.

Art. 14 Preparazione e follow-up dei forum di dialogo

¹ L'attuazione e lo svolgimento dei forum di dialogo sono di competenza dei rispettivi partner.

² Gli organizzatori stabiliscono (i punti al) l'ordine del giorno. A tal fine coinvolgono le loro cerchie e tengono conto anche degli interessi regionali.

³ Gli organizzatori inviano l'ordine del giorno corredato di eventuali documenti due settimane prima del forum di dialogo.

⁴ Se necessario, il lavoro di preparazione e di follow-up può essere inserito nell'ordine del giorno di una riunione della CTFP.

⁵ Gli organizzatori pubblicano i principali risultati del forum di dialogo.

⁶ Spetta agli organizzatori informare i partecipanti al forum di dialogo su eventuali attività di follow-up.

Art. 15 Obiettivo e scopo del gruppo di esperti

¹ I gruppi di esperti consentono una discussione approfondita su argomenti o questioni.

² I gruppi di esperti sono di natura consultiva, vengono convocati per un periodo di tempo specifico e non devono essere necessariamente composti a livello partenariale.

Art. 16 Collaborazione con i gruppi di esperti

¹ La CTFP conferisce il mandato per i gruppi di esperti.

² Non è previsto che i membri della CTFP facciano parte dei gruppi di esperti.

³ I gruppi di esperti formulano ((delle)) raccomandazioni all'attenzione della CTFP.

⁴ Di norma i gruppi vengono coordinati dalla segreteria della CTFP.

⁵ L'indennità è da stabilire in base al mandato e alla composizione dei gruppi.

Art. 17 Obiettivo e scopo dei progetti

¹ I progetti consentono di affrontare temi e problematiche a livello partenariale.

² La CTFP può analizzare i progetti dei partner e formulare un parere al riguardo.

³ La CTFP può lanciare, seguire o avviare progetti. Ne sono un esempio l'iniziativa «Formazione professionale 2030» e i progetti associati. Nel farlo, tiene conto delle risorse dei partner e delle competenze previste dalla legge.

Art. 18 Collaborazione con i gruppi di progetto

¹ La CTFP decide quali progetti rientrano nella «Formazione professionale 2030».

² I progetti possono essere creati a partire :

da mandati conferiti alla CTFP durante l'incontro nazionale;

dall'anticipazione di tendenze o problematiche future da parte della CTFP stessa anticipando;

dagli input provenienti dal livello operativo (p. es. forum di dialogo, altri organismi della FP).

³ La direzione del progetto informa la CTFP sullo stato dei lavori.

⁴ Per avere una visione d'insieme di tutti i progetti, la segreteria effettua un controlling.

Art. 19 Preparazione e follow-up dei progetti

¹ I progetti vengono assegnati in base alle competenze stabilite nella LFPr.

² L'incarico del progetto è chiaramente definito e limitato nel tempo.

³ I gruppi di progetto istituiti dalla CTFP sono generalmente composti in collaborazione con i partner.

V. Disposizioni finali

Art. 20 Verifica

Il presente regolamento viene periodicamente controllato dalla CTFP ed eventualmente adeguato.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal gruppo di coordinamento «Formazione professionale 2030» l'8 settembre 2020. È stato rivisto dalla CTFP in data 14.01.2025 ed entra in vigore il 14.01.2025.

Allegato

Forum di dialogo: responsabilità e temi

Forum di dialogo	Presidenza	Temi
Oml dei datori di lavoro	Unione svizzera degli imprenditori e Unione svizzera delle arti e mestieri	Il forum esamina lo sviluppo della formazione professionale dal punto di vista dei datori di lavoro.
Oml dei lavoratori	Unione sindacale svizzera e Travail.Suisse	Le tematiche principali sono quelle che riguardano lo sviluppo della formazione professionale dal punto di vista dei lavoratori, tra cui il rapporto tra formazione professionale e immigrazione e il trattamento delle persone con disabilità. Ciò include anche questioni relative alla formazione professionale, alla migrazione e alle persone con disabilità.
Scuole specializzate superiori	Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale e Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione	Il forum di dialogo consente uno scambio regolare sulle problematiche attuali tra gli ambienti coinvolti e con la CTFP. Contribuisce inoltre a una maggiore trasparenza delle esigenze degli attori e a una migliore conoscenza del sistema. Infine, sensibilizza sulla necessità di una maggiore coerenza nello svolgimento dei compiti da parte di coloro che si occupano della formazione professionale superiore.
Responsabili della formazione di base scolastica e dei corsi interaziendali	Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale	Il forum nasce per far interagire le scuole professionali, gli operatori scolastici privati e gli operatori dei corsi interaziendali con i membri della CTFP. Saranno trattati in via prioritaria temi che riguardano la formazione di base scolastica e la cooperazione tra scuole professionali e corsi interaziendali.
Convegno dei partner	Il convegno dei partner è organizzato dalla SEFRI. La CTFP approva il programma e i temi del convegno.	Il convegno dei partner ha l'obiettivo di promuovere lo scambio tra i partner su questioni attuali della formazione professionale. È un'occasione per discutere insieme i problemi e le possibili soluzioni.